



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

***Regolamento per la disciplina  
delle Sale Giochi e per  
l'installazione di apparecchi  
per il gioco in altri esercizi***

Approvato con Deliberazione C.C. n° 9 del 26/02/2016

# INDICE

## Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1: Principi generali
- Art. 2: Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 3: Definizioni
- Art. 4: Normativa di riferimento

## Titolo II SALE GIOCHI

- Art. 5: Adempimenti amministrativi
- Art. 6: Requisiti morali del titolare e dei rappresentanti del titolare
- Art. 7: Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività e requisiti dei locali
- Art. 8: Esercizio di attività congiunta di somministrazione
- Art. 9: Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

## Titolo III APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

- Art. 10: Installazione di apparecchi negli esercizi di cui all'art. 86, comma 1 e 2 ed art. 88 TULPS
- Art. 11: Installazione di apparecchi negli esercizi di cui all'art. 86, comma 3, lett c) TULPS
- Art. 12: Limiti, prescrizioni e luoghi vietati

## Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 13: Informazioni al pubblico e obblighi
- Art. 14: Svolgimento dell'attività
- Art. 15: Provvedimenti repressivi
- Art. 16: Logo "*No Slot*"
- Art. 17: Sanzioni
- Art. 18: Disposizioni transitorie e finali
- Art. 19: Disposizioni di adeguamento automatico
- Art. 20: Entrata in vigore e abrogazioni

## ALLEGATO A

“ Determinazione del numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) e b), installabili a seconda della diversa tipologia di punto vendita”.

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **PRINCIPI GENERALI**

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione, della conferenza di servizi e, più in generale, del procedimento unico di cui al DPR 7 settembre 2010 n. 160 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
- d) prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco;
- e) rispetto e tutela dei minori;
- f) rispetto e tutela delle fasce più deboli della popolazione;
- g) promozione di una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico attraverso i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- h) contrasto alle forme di gioco d'azzardo illegali.

2. Le attività di cui al presente Regolamento non possono essere limitate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione di accesso al mercato.

3. I vincoli alle attività imposti sulla base del presente Regolamento sono esclusivamente diretti alla tutela di:

- a) ordine pubblico e sicurezza della collettività;
- b) decoro artistico ed architettonico secondo le previsioni contenute nel vigente Regolamento dell'arredo urbano e del colore del Comune di Altopascio;
- c) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) salute e quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

### **Art. 2**

#### **OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

1. A norma dell'art. 19, punto 8, del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti;
- b) l'installazione e le modalità di gestione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 dello stesso.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le forme di intrattenimento non esercitate in forma di impresa;

- b) le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'art. 69 del vigente TULPS;
- c) le forme di intrattenimento nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
- e) gli esercizi comunque non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS.

### **Art. 3 DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono per:
- **TULPS:** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni
  - **Regolamento di Esecuzione del TULPS:** il regolamento di attuazione, approvato con RD 06 maggio 1940 n. 635, per l'esecuzione del TULPS;
  - **Giochi leciti:** giochi la cui installazione negli esercizi è consentita ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 110 del TULPS e dalla normativa vigente;
  - **Apparecchi per il gioco lecito:** gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  - **Sala pubblica da gioco (Sala giochi):** il locale, o più locali funzionalmente collegati, specificamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, biliardi, biliardini, flipper;
  - **Spazi per il gioco con vincita in denaro:** un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito come sopra definiti;
  - **Ludopatia:** la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
  - **AAMS:** Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
  - **Superficie utile del locale:** la superficie del locale accessibile dall'utenza, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi, ed altre aree comunque non aperte al pubblico;
  - **Esercizi autorizzati ex artt. 86 ed 88 del TULPS:**
    - a) esercizi di somministrazione;
    - b) strutture ricettive alberghiere;
    - c) sale pubbliche da gioco;
    - d) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al DPR n. 235 del 4 aprile 2001;
    - e) agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
    - f) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
    - g) le Sale Bingo di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 31 gennaio 2000;
    - h) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;
    - i) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

### **Art. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applica la seguente normativa di riferimento attualmente in vigore, quale elencata di seguito solo a titolo esemplificativo:

- RD 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, approvato con RD 06 maggio 1940 n. 635;
- art. 38, commi 1 e 5, del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- art. 22, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Art. 14 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007 recante "l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011 avente ad oggetto la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
- L.R. Toscana 18 ottobre 2013 n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia".

## **TITOLO II**

### **SALE GIOCHI**

#### **Art. 5**

#### **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'apertura, le modifiche alle attività o ai locali, il subingresso, il trasferimento delle attività di cui al presente titolo sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet dell'Ente – pagina SUAP.

In caso di subingresso nella gestione o nella titolarità della azienda senza modifiche ai locali, alla SCIA telematica vanno allegate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della attività.

In caso di modifiche ai locali, prima della presentazione della SCIA di cui sopra, è sottintesa la necessità di acquisizione del titolo edilizio, qualora sia necessario.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011 n. 129 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009. Alla suddetta SCIA devono essere allegati i seguenti documenti riportanti:

- planimetria dei locali in scala almeno 1/100 riportante la superficie utile, la destinazione d'uso dei locali, le quote dimensionali dei locali, la superficie destinata ai giochi;

- la superficie destinata a parcheggio privato a servizio della attività;
- l'insegna della attività;
- una planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 200 metri di raggio dall'attività;
- la valutazione di impatto acustico a firma di professionista abilitato;
- la dichiarazione che il numero di giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono/saranno conformi ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e dalle altre disposizioni di legge in materia;
- la dichiarazione che ciascun apparecchio installato è/sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- la dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 6**

#### **REQUISITI MORALI DEL TITOLARE E DEI RAPPRESENTANTI DEL TITOLARE**

1. Il Titolare imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone, il legale rappresentante e gli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di cui al presente Regolamento devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 06 settembre 2010 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

#### **Art. 7**

#### **REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E REQUISITI DEI LOCALI**

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente Titolo è subordinata al rispetto delle seguenti previsioni:
- a) l'insediamento delle Sale Giochi è consentito esclusivamente nelle zone espressamente individuate dal vigente Regolamento urbanistico del Comune di Altopascio;
  - b) non è consentito l'insediamento di Sale Giochi in edifici che al momento della presentazione di avvio della attività ospitano unità immobiliari destinate a civili abitazioni;
  - c) non è consentito l'insediamento di Sale Giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - d) è vietata l'apertura di Sale Giochi con vincita in danaro o centri di scommesse entro un raggio di 500 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
2. I locali sede delle attività di Sala Giochi devono possedere i seguenti requisiti:
- a) destinazione d'uso commerciale al dettaglio;
  - b) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, alla dotazione di servizi igienici e alla dotazione di parcheggi così come individuati dal vigente Regolamento urbanistico;
  - c) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
  - d) rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
  - e) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di

Esecuzione del TULPS;

f) rispetto dei limiti in materia di impatto acustico ai sensi della normativa di riferimento.

3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela della incolumità delle persone, della igienicità dei locali e del rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato, a sue spese, l'adozione di: particolari cautele igieniche dei locali; particolari accorgimenti per il contenimento di rumori; limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi; riduzione dell'orario normale di apertura e chiusura; obbligo di chiusura infrasettimanale o obbligo di chiusura in particolari periodi dell'anno ovvero qualsiasi altra prescrizione sulla base delle norme vigenti.

### **Art. 8**

#### **ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE**

1. E' consentito l'esercizio di attività congiunta di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sanitarie e a condizione che:

- a) la superficie di somministrazione non sia superiore ad un quarto della superficie utilizzata per l'attività di gioco, esclusi magazzini, deposito, uffici e servizi;
- b) dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- c) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- d) l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- e) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- f) l'area di gioco e quella di somministrazione siano ben distinte anche se non strutturalmente divise.

2. L'attività di somministrazione di cui al punto precedente è consentita previa presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive di apposita SCIA telematica. Ai fini della presentazione della suddetta SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011 n. 129 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009.

### **Art. 9**

#### **PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. Sono vietati ai minori degli anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree delle Sale Giochi specificamente destinate al gioco con vincita in denaro. Tale divieto deve essere adeguatamente segnalato in ogni punto di accesso a tali aree.

2. L'orario di apertura delle Sale Giochi è disciplinato da ordinanza sindacale.

3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 TULPS e dagli altri decreti e norme vigenti in materia.

4. E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali di esercizio.

## **TITOLO III**

### **APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

#### **Art. 10**

#### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 86, COMMA 1 e 2, ed ART. 88 TULPS**

1. Oltre che nelle Sale Giochi, gli apparecchi da gioco lecito possono essere installati anche negli esercizi, già in possesso di titolo abilitativo, di cui all'art. 86, comma 1 e 2, ed 88 del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi e delle prescrizioni previste dal Decreto del Direttore Generale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27 luglio 2011.

#### **Art. 11**

#### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 86, COMMA 3, LETT. C) TULPS**

1. Gli apparecchi da gioco lecito possono essere installati anche negli esercizi di cui all'art. 86, comma 3 del TULPS, previa presentazione di apposita SCIA da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.

2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011 n. 129 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009.

Alla suddetta SCIA devono essere allegati i seguenti documenti riportanti:

- planimetria dei locali in scala almeno 1/100 riportante la destinazione d'uso dei locali, le quote dimensionali dei locali, la superficie destinata ai giochi;
- la dichiarazione che il numero di giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono/saranno conformi ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e dalle altre disposizioni di legge in materia;
- la dichiarazione che ciascun apparecchio installato è/sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 12**

#### **LIMITI, PRESCRIZIONI E LUOGHI VIETATI**

1. L'installazione di cui ai precedenti articoli 10 e 11 può avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti massimi previsti dal Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27 luglio 2011 e riportati nell'Allegato B.

L'uso dei giochi è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati.

2. Non è comunque consentita l'installazione di apparecchi da gioco negli esercizi di cui al presente Titolo III che siano collocati all'interno di ospedali, luoghi di cura, istituti scolastici, pertinenze di luoghi di culto.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno degli esercizi.

Fermo restando quanto stabilito dai punti precedenti, è vietata l'apertura di spazi per il gioco con vincita in danaro che siano ubicati entro un raggio di 500 metri, misurati in base al percorso



pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 13**

#### **INFORMAZIONI AL PUBBLICO E OBBLIGHI**

1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

- a) i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia del nulla osta rilasciato dall'AAMS;
- b) il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS.

2. E' obbligatoria:

- a) l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, della SCIA presentata al SUAP del Comune di Altopascio e della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore, nonché del regolamento e dei prezzi di gioco;
- b) l'esposizione all'esterno delle Sale Giochi del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura;
- c) l'apposizione permanente del nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS.

#### **Art. 14**

#### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività oggetto della segnalazione può esser iniziata dalla data di presentazione al SUAP, ferma restando la necessità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Lo Sportello Unico, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti previsti dal presente Regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, il Responsabile del Settore Suap-Commercio-Polizia Amministrativa, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli stessi provvedimenti possono essere adottati dall'Amministrazione, sempre ed in ogni tempo, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali.

3. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4. L'attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi tre mesi all'anno,

salvo proroghe per cause di forza maggiore. La chiusura che si protrae per oltre trenta giorni deve essere preventivamente comunicata al Comune per iscritto.

## **Art. 15 PROVVEDIMENTI REPRESSIVI**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di Sala Giochi o l'utilizzo degli apparecchi da gioco sono inibite:

a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art.86;

b) nei casi in cui i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igienico sanitari, di acustica e tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la sospensione e/o la chiusura dell'esercizio;

c) in caso di reiterazione delle violazioni ex art. 8 bis della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;

e) per violazione di quanto disposto in materia di distanze minime dall'art. 4 della L.R. Toscana n. 57 del 2013 e dal presente Regolamento.

2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;

b) negli altri casi previsti dalle normative vigenti.

3. L'adozione del provvedimento amministrativo di sospensione e/o chiusura dell'esercizio compete al dirigente.

## **Art. 16 LOGO "NO SLOT"**

1. Come individuato dall'art.12 della L.R. Toscana n.57 del 2013, gli esercizi ed i circoli che non installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "*No Slot*", nelle forme e nei modi esplicitati dal Regolamento attuativo della medesima legge, attraverso apposita istanza, presentata tramite il portale in via di costituzione, sul sito web della Regione Toscana.

2. Le funzioni di vigilanza sull'uso corretto di tale logo, nel rispetto delle regole previste dal disciplinare di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione suddetto, sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi.

3. Qualora in un locale che espone il logo di cui sopra, siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il Comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione del locale dall'elenco di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento di attuazione.

4. Nelle more dell'attuazione della L.R. 57/2013 sopra indicata, il Comune procede al rilascio in uso del logo individuato dalla Giunta Comunale. Gli esercizi che non intendono installare apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta Comunale il rilascio in uso del logo "No Slot" che dovrà essere apposto sul vetro dell'esercizio.

5. La richiesta dovrà essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. Saranno dichiarate irricevibili tutte le istanze presentate in altre modalità.

6. In seguito all'attivazione della procedura regionale, gli esercizi che saranno già dotati della vetrofania comunale potranno ugualmente richiedere il rilascio alla Regione Toscana del logo secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 57/2013 nonché dagli artt. 5 e ss. del D.P.G.R. 11 marzo 2015, n. 26/R per essere inseriti altresì nell'elenco regionale degli esercizi e dei circoli che utilizzano il logo identificativo *no slot*.

#### **Art. 17 SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto del precedente art. 15 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché quelle previste dall'art. 14 della L.R. Toscana n. 57 del 2013 e le altre sanzioni irrogate dalle autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689, la L.R. Toscana del 28 dicembre 2000 n. 81 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

#### **Art. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di Sala Giochi può presentare richiesta di parere preventivo allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

2. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dal DPR n. 160/2010 e dal Regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio.

3. In caso di subingresso senza modifiche in una attività di Sala Giochi già esistente, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento per le nuove attività, salvo quanto stabilito in tema di orari e di prescrizioni nello svolgimento dell'attività.

4. Il divieto sulle distanze minime dai luoghi sensibili non si applica alle Sale Giochi e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, purché compatibili.

#### **Art. 19 DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO**

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

**Art. 20**  
**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune di Altopascio.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Regolamento.

## ALLEGATO A

Determinazione del **numero massimo installabile di apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) e b) del TULPS, a seconda della tipologia del punto vendita**, come previsto dal Decreto del Direttore Generale AAMS del 27 luglio 2011:

Punti di vendita	Numero di apparecchi ex art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) installabili	Numero di apparecchi ex art. 110 TULPS, comma 6, lett. b) installabili
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili individuati all'art. 3, numeri 1 e 2.	<p>1. In esercizi con superficie <b>non superiore a 20 metri quadrati</b> compresi: <u>n. 4 apparecchi</u> al massimo, purchè nel rispetto dim quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.</p> <p>2. <b>Oltre i 20 metri quadrati:</b> <u>n. 4 apparecchi più n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati</u> della superficie del punto vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.</p>	<p>1. <b>Da 50 a 100 metri quadrati</b> compresi: <u>fino a numero 30 VLT.</u></p> <p>2. <b>Tra 101 e 300 metri quadrati</b> compresi: <u>fino a numero 70 VLT.</u></p> <p>3. <b>Oltre 300 metri quadrati</b> compresi: <u>fino a numero 150 VLT.</u></p>
Punti di vendita individuati all'art. 3, numero 3.	<p>1. In esercizi <b>fino a 10 metri quadrati:</b> <u>n. 2 apparecchi</u> massimi.</p> <p>2. <b>Fino a 20 metri quadrati:</b> fino a <u>n. 4 apparecchi</u>, purchè nel rispetto dim quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.</p> <p>3. <b>Oltre i 20 metri quadrati:</b> <u>n. 4 apparecchi + n. 1 apparecchio</u> ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto vendita, <u>fino ad un massimo di 8 apparecchi.</u></p>	
Punti di vendita individuati all'art. 3, numero 4 lett. a), b), e), f)	<p>1. In esercizi <b>fino a 15 metri quadrati:</b> <u>n. 2 apparecchi</u> massimi.</p> <p>2. <b>Fino a 30 metri quadrati:</b> <u>fino a n. 4 apparecchi</u>, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.</p> <p>3. <b>Oltre i 30 metri quadrati fino a 100 metri quadrati compresi:</b> <u>fino ad un massimo di 6 apparecchi.</u></p> <p>4. <b>Oltre i 100 metri quadrati:</b> <u>fino ad un massimo di 8 apparecchi.</u></p>	
Punti di vendita individuati all'art. 3, numero 4 lett. c) e d)	Fino al <u>n. massimo di 10 apparecchi.</u>	